

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2266

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, Scienza e Istruzione) della Camera dei deputati nella seduta del 19 aprile 1990 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

**d'iniziativa dei deputati FIANDROTTI, ANIASI, DEL BUE, FINCATO, PIETRINI, SAVINO e SCOTTI Virginio; ZANGHERI, NATTA, VACCA, BIANCHI BERETTA, CIAFARDINI, FAGNI, MINOZZI, NICOLINI e TORTORELLA; POLI BORTONE, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, RALLO, BAGHINO, LO PORTO, MARTINAT, SOSPIRI, ALPINI, BERSELLI, CARADONNA, DEL DONNO, FINI, FRANCHI, GUARRA, MACALUSO, MACERATINI, MASSANO, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MITOLO, NANIA, PARIGI, PARLATO, PELLEGATTA, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, STAITI di CUDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA e VALENSISE; TESINI, FINCATO, SEPPIA, BUONOCORE e CASATI; GUERZONI, DE JULIO, RODOTÀ, BECCHI, VISCO, BALBO, BASSANINI e DIAZ**

*(V. Stampati Camera nn. 80, 581, 1484, 1781 e 3507)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'8 maggio 1990*

Riforma degli ordinamenti didattici universitari

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Titoli universitari)*

1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

- a) diploma universitario (DU);
- b) diploma di laurea (DL);
- c) diploma di specializzazione (DS);
- d) dottorato di ricerca (DR).

## Art. 2.

*(Diploma universitario)*

1. Il diploma universitario si consegue nelle facoltà al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme della Comunità economica europea per i diplomi universitari di primo livello ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali.

2. I criteri e le modalità necessarie per il riconoscimento, totale o parziale, da parte delle facoltà, delle affinità dei *curricula* previsti per lo svolgimento dei corsi di diploma universitario e dei corsi di laurea, al fine del conseguimento, rispettivamente, del diploma di laurea o del diploma universitario, sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 9, comma 1, fermo restando l'obbligo del riconoscimento del *curriculum* svolto per il conseguimento del diploma ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi di laurea affini.

## Art. 3.

*(Diploma di laurea)*

1. Il diploma di laurea si consegue nelle facoltà al termine di un corso di studi di

durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore.

2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, cui contribuiscono i dipartimenti interessati, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione rispettivamente ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. I concorsi hanno funzione abilitante. In prima applicazione, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, acquisito il parere del Consiglio di Stato, viene definita la tabella del corso di laurea e ne sono precisati modalità e contenuti, comprese le attività di tirocinio didattico; i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione si avvalgono della commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. Con lo stesso o altro decreto presidenziale previsto dal comma 2, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e con gli altri Ministri interessati, sono individuati i profili professionali per i quali il diploma di laurea di cui al comma 2 è titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività, nonché le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma di laurea costituisce titolo per l'accesso.

4. I corsi di laurea di cui al comma 2 sono attivati a partire dall'anno accademico successivo a quello di emanazione del

decreto del Presidente della Repubblica di cui al medesimo comma 2.

5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio dal precedente al nuovo ordinamento.

#### Art. 4.

##### *(Diploma di specializzazione)*

1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I relativi diplomi costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

3. Nel termine e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, viene definita la tabella della scuola di specializzazione all'insegnamento di cui al comma 2 del presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari interessate nonché attività di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da

emanarsi di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le modalità di svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5.

4. Con lo stesso o altro decreto presidenziale previsto dal comma 3, previo concerto con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego.

#### Art. 5.

##### *(Dottorato di ricerca)*

1. I corsi di dottorato di ricerca sono regolati da specifiche disposizioni di legge.

#### Art. 6.

##### *(Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi)*

1. Gli statuti delle università debbono prevedere:

a) corsi di orientamento degli studenti, in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese fra i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonchè per l'iscrizione ai corsi post-laurea;

b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;

c) attività formative autogestite dagli studenti nel settore della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

2. Le università possono inoltre attivare:

a) forme di collaborazione ai corsi post-secondari istituiti dal Ministero della pubblica istruzione e dalle regioni;

b) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed altri concorsi pubblici;

c) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli anziani, nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori (150 ore);

d) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

3. Le università rilasciano attestati sulle attività dei corsi previsti dal presente articolo.

#### Art. 7.

##### *(Disposizioni per le scuole dirette a fini speciali)*

1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 9, le università deliberano la soppressione delle scuole dirette a fini speciali, ovvero ne prevedono, nello statuto:

a) la trasformazione in corsi di diploma universitario;

b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.

2. Trascorso il predetto termine qualora l'università non abbia provveduto a quanto previsto dal comma 1, le scuole dirette a fini speciali presenti nell'ateneo sono soppresse.

3. L'attivazione di nuove scuole dirette a fini speciali è limitata alle tipologie esistenti e a quelle già previste nel piano di sviluppo dell'università 1986-1990.

4. In ogni caso, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le scuole a fini speciali che non siano trasformate in corsi di diploma universitario cessano o passano nell'ambito dell'istruzione post-secondaria.

5. Lo statuto dovrà dettare le eventuali disposizioni per il graduale passaggio al

nuovo ordinamento e per consentire il completamento degli studi da parte degli studenti già iscritti.

Art. 8.

*(Collaborazioni esterne)*

1. Per la realizzazione dei corsi di studio nonchè delle attività culturali e formative di cui all'articolo 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni.

2. Le università possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni, enti locali e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato.

Art. 9.

*(Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione)*

1. In prima applicazione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi di diploma universitario e di laurea e le rispettive tabelle sono definiti con uno o più decreti del Presidente della Repubblica da adottare su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono emanati su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, sentiti, per le rispettive materie, i rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali, nell'osservanza dei seguenti criteri:

a) devono rispettare la normativa comunitaria in materia;

b) devono realizzare una riduzione delle duplicazioni totali o parziali e la ricomposizione degli insegnamenti secondo crite-

ri di omogeneità disciplinare, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e professionali;

c) devono individuare le aree disciplinari da includere necessariamente nei *curricula* didattici che devono essere adottati dalle università per consentire la partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle professioni o l'accesso a determinate qualifiche funzionali del pubblico impiego;

d) devono precisare le affinità al fine della valutazione delle equipollenze e per il conseguimento di altro diploma dello stesso o diverso livello;

e) devono tenere conto delle previsioni occupazionali.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle scuole di specializzazione.

4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi per i quali sia prevista una limitazione nelle iscrizioni.

#### Art. 10.

##### *(Consiglio universitario nazionale)*

1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle università italiane.

2. Il CUN svolge funzioni consultive relativamente a tutti gli atti di carattere generale di competenza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ordine:

a) al coordinamento tra le sedi universitarie;

b) al reclutamento, ivi compresa la definizione dei raggruppamenti disciplinari, e allo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari;

c) alla ripartizione tra le università dei fondi destinati al finanziamento della ricerca scientifica;



d) alla definizione e all'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di ordinamenti didattici.

3. Per le materie di cui alle lettere c) e d) del comma 2, il CUN si avvale dei comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che, per la ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla ricerca scientifica di cui all'articolo 65 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382, esprimono proposta vincolante.

4. Il CUN è composto:

a) di 36 membri eletti in rappresentanza delle grandi aree scientifico-disciplinari individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

b) di 10 rettori designati dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;

c) di 10 studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma;

d) di 10 membri eletti dal personale tecnico ed amministrativo delle università;

e) di 5 membri in rappresentanza del CNEL.

5. Le modalità di elezione e di designazione dei componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 4, anche al fine di garantire una rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari proporzionale alla loro consistenza e una equilibrata presenza delle diverse componenti e delle sedi universitarie presenti nel territorio, nonché l'organizzazione interna e il funzionamento del Consiglio universitario nazionale sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui alla lettera a) è comunque attribuito ai professori e ai ricercatori afferenti a ciascuna area. Sullo schema di regolamento, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, esprimono parere le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dura-

no in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il CUN elegge il presidente tra i suoi componenti.

7. A modifica di quanto previsto dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di ciascun comitato consultivo di cui al comma 3 fa parte una rappresentanza dei ricercatori e degli studenti, eletta dai ricercatori, e dagli studenti appartenenti rispettivamente ai corrispondenti gruppi di discipline e corsi di laurea e di diploma in proporzione analoga a quella risultante nella composizione del CUN. La corrispondenza dei gruppi di discipline e dei corsi ai comitati e le modalità di elezione sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN.

8. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori, il CUN elegge nel suo seno una corte di disciplina, composta dal presidente che la presiede e da due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori. Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. Il presidente, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal professore più anziano in ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. La corte si riunisce con la partecipazione dei soli professori nel caso in cui si proceda nei confronti dei professori; nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, fra i quali i ricercatori, il collegio giudica anche con la presenza dei ricercatori. Le funzioni di relatore sono assolve da un rappresentante dell'università interessata designato dal rettore. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, è abrogato.

#### Art. 11.

##### *(Autonomia didattica)*

1. L'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i

piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio sono determinati dagli organi didattici e scientifici con apposito regolamento, in conformità e secondo gli indirizzi generali definiti dal senato accademico.

2. Nell'ambito del piano triennale di sviluppo, tenuto anche conto delle proposte delle università, può essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle università anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati, nonché a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo settore.

#### Art. 12.

##### *(Attività di docenza)*

1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge. I ricercatori confermati, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalità di cui ai successivi commi.

2. È altresì compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il pro-

cesso di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'articolo 13.

3. Ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento, gli organi didattici, secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori confermati, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi.

4. I ricercatori confermati possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea.

5. Il primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come modificato dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, è sostituito dal seguente:

«1. Le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università. Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del consiglio di facoltà, a quelle presentate dai professori».

6. Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati in presenza di un numero di studenti iscritti, per ciascun corso attivato, superiore a 250, calcolato sulla base dei piani di studio ufficiali e individuali. Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti, con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnolo-

gica, dai professori e dai ricercatori confermati per supplenza o per affidamento, che può essere anche retribuito, in deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, qualora l'impegno didattico dell'interessato complessivamente considerato superi quello previsto dalla relativa normativa.

7. L'istituto del contratto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si estende ai corsi di diploma universitario. Per i professori a contratto sono rispettate le incompatibilità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

#### Art. 13.

##### *(Tutorato)*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuna università provvede ad istituire con regolamento il tutorato, sotto la responsabilità degli organi didattici.

2. Il tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

3. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie.

#### Art. 14.

##### *(Settori scientifico-disciplinari)*

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più

decreti del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, le aree disciplinari di insegnamento di cui alla lettera c) dell'articolo 9, comma 2, sono raggruppate, in base a criteri di omogeneità, in settori scientifico-disciplinari.

2. Con lo stesso decreto è stabilita la pertinenza delle attuali titolarità ai settori scientifico-disciplinari individuati ai sensi del comma 1, che costituiranno i raggruppamenti concorsuali.

#### Art. 15.

##### *(Inquadramento dei professori di ruolo)*

1. I professori di ruolo vengono inquadrati, ai fini delle funzioni didattiche, nei settori scientifico-disciplinari definiti ai sensi dell'articolo 14. Tale inquadramento, per i professori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene con il loro consenso.

#### Art. 16.

##### *(Norme finali)*

1. Nella presente legge, nelle dizioni «ricercatori - ricercatori confermati» e «corsi di diploma» si intendono ricomprese anche quelle rispettivamente di «assistente di ruolo ad esaurimento» e di «corsi delle scuole dirette a fini speciali» fino alla loro trasformazione o soppressione.

2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di diploma universitario, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca, saranno attuate in conformità alle disposizioni che regolano le procedure inerenti il piano di sviluppo delle università, nei limiti del finanziamento di parte corrente del piano stesso, da prevedere con apposito provvedimento legislativo.